

## **AFFARE TORREGGIANI E ALTRI CONTRO ITALIA**

### *Seconda Sezione Corte europea dei diritti dell'uomo*

Nell'affare Torreggiani e altri contro Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), costituitasi in camera composta da:

Danutė Jočienė, présidente,  
Guido Raimondi,  
Peer Lorenzen,  
Dragoljub Popović,  
Işıl Karakaş,  
Paulo Pinto de Albuquerque,  
Helen Keller, giudici,  
e da Stanley Naismith, segretario di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 dicembre 2012, emette in questa data la seguente sentenza:

#### **PROCEDURA**

1. All'origine del procedimento vi sono sette ricorsi (cf doc articles) diretti contro la Repubblica italiana e in cui sette persone ( i "ricorrenti") (i cui dati figurano sulla lista allegata alla presente sentenza), hanno adito la corte in virtù dell'articolo 34 della convenzione di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati indicati nella lista allegata. Il Governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente , la sig.ra Spatafora e dalla sua coagente, sig.ra P. Accardo.
3. I ricorrenti lamentano in particolare le condizioni nelle quali sono stati detenuti rispettivamente nei penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza.
4. Il 2 novembre 2010 e il 5 gennaio 2011, le richieste sono state comunicate al Governo. Come previsto dall'articolo 29 §1della Convenzione, se è inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata nel medesimo tempo sulla ricevibilità e sul contenuto dell'affare.
5. Il 5 giugno 2012, la camera ha informato le parti che essa riteneva opportuno applicare la procedura di "sentenza pilota", in applicazione dell'articolo 46 §1 della Convenzione.
6. Tanto il Governo che i ricorrenti hanno depositato delle osservazioni scritte sull'opportunità di applicare la procedura in questione.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DI SPECIE

7. Al momento dell'introduzione delle loro richieste, i ricorrenti espiavano la pena della reclusione nei penitenziari di Busto Arsizio o di Piacenza.

#### **A. Le condizioni di detenzione denunciate dai ricorrenti**

1. I ricorrenti detenuti nella prigione di Busto Arsizio (richieste n° 43517/09, 46882/09 et 55400/09)

8. Il Sig. Torreggiani (richiesta n° 43517/09) è stato detenuto nella prigione di Busto Arsizio dal 13 novembre 2006 al 7 marzo 2011, il Sig. Bamba (richiesta n° 46882/09) dal 20 marzo 2008 al 23 giugno 2011 e il Sig. Biondi (richiesta n° 55400/09) dal 29 giugno 2009 al 21 giugno 2011. Ognuno di loro occupava una cella di 9 m<sup>2</sup> con altre due persone, e disponeva dunque di uno spazio personale di 3 m<sup>2</sup>. Nelle loro richieste, i ricorrenti sostenevano inoltre che l'accesso alla doccia nella prigione di Busto Arsizio era limitato a causa della scarsità di acqua calda nello stabilimento.

2. I ricorrenti detenuti nella prigione di Piacenza (richieste n° 57875/09, 35315/10, 37818/10 et 61535/09)

9. Il Sig. Sela (richiesta n° 57875/09) è stato detenuto a Piacenza dal 14 febbraio 2009 al 19 aprile 2010, il Sig. El Haili (richiesta n° 35315/10) dal 15 febbraio 2008 all'8 luglio 2010 e il Sig. Hajjoubi (richiesta n° 37818/10) dal 19 ottobre 2009 al 30 marzo 2011. Il Sig. Ghisoni (richiesta n° 61535/09), incarcerato il 13 Settembre 2007, è tuttora detenuto in questo stabilimento.

10. I quattro ricorrenti affermano di avere occupato delle celle di 9 m<sup>2</sup> con altri due detenuti. Essi denunciano carenza di acqua calda nello stabilimento, cosa che avrebbe impedito loro per molti mesi di fare uso regolare della doccia, e un'illuminazione insufficiente delle celle a causa delle sbarre metalliche apposte alle finestre.

11. Secondo il Governo le celle occupate a Piacenza dai ricorrenti hanno una superficie di 11 m<sup>2</sup>.

#### **B. Le ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia**

12. Il 10 aprile 2010, il Sig. Ghisoni (n° 61535/09) e altri due detenuti nella prigione di Piacenza si sono rivolti al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, sostenendo che le loro condizioni di detenzione erano mediocri a causa del sovraffollamento nella prigione di Piacenza e denunciando una violazione del principio di uguaglianza di trattamento tra detenuti, garantito dall'articolo 3 della legge n° 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

13. Con le ordinanze del 16, 20 e 24 agosto 2010, il magistrato ha accolto i reclami del ricorrente e dei suoi codetenuti. Egli ha osservato che gli interessati occupavano celle che erano state concepite per un solo detenuto e che, a causa della situazione di sovraffollamento nella prigione di Piacenza, accoglievano allora ognuna tre persone. Il magistrato ha constatato che la quasi totalità delle celle del penitenziario aveva una superficie di 9 m<sup>2</sup> e che nel corso dell'anno 2010 il

penitenziario aveva ospitato tra 411 e 415 persone, mentre era stato previsto per accogliere 378 detenuti, per una capacità massima tollerabile (Capienza tollerabile) di 376 persone.

14. Facendo riferimento alla sentenza Sulejmanovic contro Italia (n 22635/03, 16 luglio 2009) e ai principi di giurisprudenza concernenti la compatibilità tra le condizioni di detenzione e il rispetto dei diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza ha concluso che i ricorrenti erano esposti a trattamenti inumani per il fatto che essi dovevano dividere con altri due detenuti celle piccolissime e costituivano l'oggetto di una discriminazione in rapporto ai detenuti che dividevano lo stesso tipo di cella con una sola persona.

15. Il magistrato ha trasmesso i reclami del ricorrente e degli altri detenuti alla direzione della prigione di Piacenza, al ministero della Giustizia e all'amministrazione penitenziaria competente, affinché ciascuno possa adottare d'urgenza le misure adeguate nel quadro delle proprie competenze.

16. Nel febbraio 2011, il sig. Ghisoni fu trasferito in una cella concepita per due persone.

## II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNE PERTINENTI

### A. La legge sull'amministrazione penitenziaria

17. L'articolo 6 della legge n 354 del 26 luglio 1975 (ordinamento penitenziario) recita come segue:

"I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere sufficientemente spaziosi e illuminati dalla luce naturale o artificiale in maniera da permettere il lavoro e la lettura; (essi devono essere) areati, riscaldati quando le condizioni climatiche lo esigono e forniti di servizi sanitari privati, decenti e di tipo razionale. (Essi) devono essere mantenuti bene e puliti correttamente. I locali dove i prigionieri passano la notte sono celle individuali o collettive.

Una cura particolare deve presiedere alla scelta delle persone che sono poste nelle celle collettive.

Le persone in detenzione provvisoria devono poter beneficiare di un soggiorno in cella individuale a meno che la situazione particolare del penitenziario non lo permetta.

Ciascun detenuto (...) dispone della biancheria del letto necessaria."

18. Ai sensi dell'articolo 35 della legge n 354 del 1975, i detenuti possono indirizzare domande o reclami orali o scritti, anche in plico sigillato, al magistrato di sorveglianza, al direttore del penitenziario, come anche agli ispettori; al direttore generale degli istituti di detenzione e di prevenzione e al ministro della Giustizia; alle autorità giudiziarie e sanitarie che visitano l'istituto; al presidente del Consiglio regionale e al capo dello Stato.

19. Secondo l'articolo 69 della medesima legge, il magistrato di sorveglianza è competente a controllare l'organizzazione degli istituti di prevenzione di detenzione e a comunicare al ministro (della giustizia) le necessità dei vari servizi, in particolare per quello che concerne la realizzazione del programma di rieducazione delle persone detenute (a linea uno). Egli controlla ugualmente che la sorveglianza dei detenuti sia esercitata in conformità con le leggi e regolamenti (a linea due). Inoltre egli ha il potere di impartire le disposizioni che possono eliminare eventuali violazioni dei diritti delle persone condannate e internate (a linea cinque). Il giudice decide sul reclamo con un'ordinanza, contro la quale l'interessato può ricorrere in cassazione.

**B. Giurisprudenza interna relativa alla possibilità per i detenuti di sollecitare l'ottenimento di una riparazione in caso di cattive condizioni di detenzione**

20. Con l'ordinanza n 17 del 9 giugno 2011, il magistrato di sorveglianza di Lecce ha accolto il reclamo di A.S, un detenuto che lamentava le sue condizioni di detenzione, inumane, a causa del sovraffollamento che regnava nella prigione di Lecce. L'interessato aveva anche richiesto un indennizzo per il danno morale subito.

Il giudice constatò che il ricorrente aveva diviso con altre due persone una cella mal riscaldata e sprovvista d'acqua calda, che misurava 11,5 m<sup>2</sup> toilette comprese. Inoltre, il letto occupato da A.S era solo a 50 cm dal pavimento. Il ricorrente era obbligato a passare 19 ore e mezza al giorno sul suo letto a causa dell'assenza di attività sociali organizzate all'esterno della cella.

Con la sua ordinanza il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che le condizioni di detenzione dell'interessato erano contrarie alla dignità umana e che comportavano una violazione tanto della legge italiana in materia di ordinamento penitenziario e che delle norme fissate dal CPT del Consiglio d'Europa e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre per la prima volta in Italia egli ha deciso che l'amministrazione penitenziaria doveva indennizzare il detenuto nella misura di 220 € per il danno "esistenziale" (danno esistenziale) derivante dalla detenzione.

21. Il 30 settembre 2011, il ministero della Giustizia ricorse in cassazione contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, sollevando in particolare l'argomento dell'incompetenza di questo giudice in materia di indennizzo dei detenuti. Con una sentenza del 5 giugno 2012 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso dell'amministrazione inammissibile perché tardivo, in quanto era stato presentato oltre il termine di 10 giorni previsto dalla legge. Di conseguenza, l'ordinanza del giudice di applicazione delle pene acquista l'autorità della cosa giudicata.

22. Questa giurisprudenza del magistrato di sorveglianza di Lecce, riconoscendo ai detenuti un indennizzo per il danno esistenziale derivante dalle condizioni di detenzione, è rimasta un caso isolato in Italia. Altri magistrati di sorveglianza hanno in effetti ritenuto che non entrasse nelle loro prerogative condannare l'amministrazione a risarcire i detenuti del danno subito durante la detenzione (vedi, in questo senso, per esempio, le ordinanze dei magistrati di sorveglianza di Udine e di Vercelli del 24 dicembre 2011 e del 18 aprile 2012 rispettivamente).

**III. MISURE PRESE DALLO STATO PER RIMEDIARE AL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO**

23. Nel 2010, c'erano 67 961 persone detenute nelle 206 prigioni italiane, per una capienza massima prevista di 45 000 persone. Il tasso nazionale di sovraffollamento era del 151%.

24. Con un decreto del 13 gennaio 2010, il presidente del Consiglio dei ministri dichiarò lo stato d'urgenza a livello nazionale per una durata di un anno a causa del sovraffollamento nei penitenziari italiani.

25. Con l'ordinanza n° 3861 del 19 marzo 2010, intitolata "Disposizioni urgenti di protezione civile per il sovraffollamento carcerario", il Presidente del Consiglio dei ministri nominò un Commissario delegato al Ministero della Giustizia incaricato di elaborare un piano d'intervento per le prigioni ("Piano carceri").

26. Il 29 giugno 2010, un Comitato costituito dal Ministro della Giustizia, dal Ministro delle Infrastrutture economiche e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile approvò il piano d'intervento presentato dal Commissario delegato. Detto piano prevedeva innanzitutto la costruzione di 11 nuovi penitenziari e di 20 annessi agli stabilimenti già esistenti, cosa che implicava la creazione di 9 150 posti di detenzioni supplementari e il reclutamento di 2 000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Il limite per la fine dei lavori di costruzioni era fissato al 31 dicembre 2012.

27. Inoltre, con la legge n° 199 del 26 novembre 2010 furono adottate disposizioni straordinarie in materia di esecuzione delle pene. La suddetta legge prevede in particolare che le pene di detenzione inferiori a dodici mesi, anche se rappresentano frazioni di pene più severe restanti da scontare, possono essere espiate a domicilio della persona condannata o in un altro luogo d'accoglienza, pubblico o privato, tranne alcune eccezioni legate alla gravità dei delitti.

Questa legge resterà in vigore il tempo necessario per la messa in opera del piano d'intervento per le prigioni ma in nessun caso al di là del 31 dicembre 2013.

28. Lo stato d'urgenza a livello nazionale, inizialmente dichiarato fino al 31 dicembre 2010, è stato prorogato a due riprese. Esso è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2012.

29. Alla data del 13 aprile 2012, le prigioni italiane accoglievano 66 585 detenuti con un tasso di sovraffollamento del 148%.

Il 42% dei detenuti sono in attesa di giudizio e sono in custodia cautelare.

#### IV. TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

30. Le parti pertinenti dei rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti ("CPT") recitano così:

##### **Secondo rapporto generale (CPT/Inf (92) 3):**

"46. La questione del sovraffollamento riguarda direttamente il mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività all'interno di un carcere saranno sconvolte se essa deve prendere in carico più prigionieri del numero per il quale essa è stata prevista. La qualità generale della vita nel penitenziario ne risentirà, e forse in maniera significativa. Inoltre, il grado di sovraffollamento di una prigione, o in una parte di essa, può essere tale che esso costituisce, da solo, un trattamento disumano o degradante.

47. Un programma soddisfacente di attività (lavoro, insegnamento e sport) riveste un'importanza capitale per il benessere dei prigionieri. Questo è valido per tutti i penitenziari, che essi siano di esecuzione delle pene o di detenzione provvisoria. Il CPT ha rilevato che le attività in molte prigioni di detenzioni provvisorie sono estremamente limitate. L'organizzazione di programmi di attività in questi stabilimenti, che conoscono una rotazione molto veloce dei detenuti, non è materia semplice. Non vi possono essere, evidentemente, programmi di trattamento individualizzato tipo quelli che ci si potrebbe attendere in uno stabilimento di esecuzioni delle pene. Tuttavia, i prigionieri non possono essere lasciati semplicemente al loro destino, a languire per delle settimane, a volte mesi, confinati nella loro cella, anche se le condizioni materiali fossero buone. Il CPT considera che l'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli stabilimenti di detenzione provvisoria siano in grado di passare una parte ragionevole della giornata (8 ore o più) fuori della loro cella, occupati in attività motivanti di varia natura. Negli stabilimenti per prigionieri condannati, evidentemente, i regimi dovrebbero essere di un livello ancora più elevato.

48. L'esercizio all'aria aperta richiede una menzione specifica. L'esigenza secondo la quale i prigionieri, devono essere autorizzati ogni giorno ad almeno un'ora di esercizio all'aria aperta, è largamente ammessa come una garanzia fondamentale (di preferenza, essa dovrebbe fare parte integrante di un programma di attività più esteso). Il CPT desidera sottolineare che tutti i prigionieri senza eccezione (ivi compresi quelli sottoposti a un isolamento in cella a titolo di sanzione), dovrebbero beneficiare quotidianamente di un esercizio all'aria aperta. È ugualmente evidente che le aree di esercizio esterne dovrebbero essere ragionevolmente spaziose e, ogni volta che sia possibile, offrire un riparo contro le intemperie.

49. L'accesso, quando uno vuole, a toilettes appropriate e il mantenimento di buone condizioni di igiene sono elementi essenziali di un ambiente umano.

A questo proposito, il CPT deve sottolineare che non apprezza la pratica, constatata in alcuni paesi, di prigionieri che devono soddisfare i loro bisogni naturali utilizzando nella loro cella dei secchi, che sono, in seguito, vuotati ad ore fisse. Dovrebbe essere installata una toilette in cella (di preferenza in un locale annesso) o dovrebbe essere poste in opera delle modalità che permettano ai prigionieri di uscire dalle loro celle in ogni momento (ivi compresa la notte) per recarsi immediatamente alla toilette.

I prigionieri dovrebbero anche avere un accesso regolare alle docce o ai bagni. In più, è auspicabile che le celle siano fornite di acqua corrente.

50. Il CPT desidera aggiungere che è particolarmente preoccupato quando constata in uno stesso stabilimento una combinazione di sovraffollamento, di regimi poveri di attività e di un accesso inadeguato alle toilettes o locali sanitari. L'effetto cumulato di tali condizioni può risultare estremamente nefasto per i prigionieri".

### **Settimo rapporto generale (CPT/Inf(97)10)**

"13. Come sottolineato dal CPT nel suo secondo rapporto generale la questione del sovraffollamento rientra direttamente nel mandato del Comitato (cf. CPT/Inf (92)3, § 46).

Una prigione sovraffollata significa, per il detenuto, essere ristretto in spazi angusti e malsani; un'assenza costante d'intimità (questo anche quando si tratta di soddisfare i bisogni naturali); di attività fuori della cella limitate a causa di una domanda che supera il personale e le infrastrutture disponibili; dei servizi della sanità sovraccarichi, una tensione accresciuta e pertanto più violenza tra i detenuti come tra detenuti e personale. Questa enumerazione è lunga dall'essere esaustiva.

A più riprese il CPT è stato indotto a concludere che gli effetti nefasti del sovraffollamento erano sfociati in condizioni di detenzione disumane e degradanti.

31. Il 30 settembre 1999, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa adottò la Raccomandazione Rac(99)22 concernente il sovraffollamento carcerario. La suddetta raccomandazione stabilisce in particolare che:

"Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerato che il sovraffollamento delle prigioni e la crescita della popolazione carceraria costituiscono la maggiore sfida per le amministrazioni penitenziarie e l'insieme del sistema di giustizia penale dal punto di vista tanto dei diritti dell'uomo che della gestione efficace degli stabilimenti penitenziari;

Considerato che la gestione efficace della popolazione carceraria è subordinata ad alcune circostanze quali la situazione globale della criminalità, le priorità in materia di lotta alla criminalità, il ventaglio delle pene previste dai testi legislativi, la severità delle pene comminate, la frequenza del ricorso alle sanzioni e misure applicate all'interno della comunità, l'uso della carcerazione provvisoria, l'efficienza e l'efficacia degli organi della giustizia penale e, in particolare, l'atteggiamento dell'opinione pubblica di fronte alla criminalità e alla sua repressione; (...)

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

- di prendere tutte le misure appropriate, nel momento in cui modificano la loro legislazione e le prassi relative al sovraffollamento carcerario, al fine di applicare i principi enunciati nell'Annesso alla presente Raccomandazione:

### **Annesso alla Raccomandazione n°R (99)22**

#### *I. Principi di base*

1. La privazione della libertà dovrebbe essere considerata come una sanzione o misura estrema e non dovrebbe quindi essere prevista se non quando la gravità dell'infrazione rende ogni altra sanzione o misura manifestamente inadeguata.

2. L'aumento degli istituti penitenziari dovrebbe essere una misura eccezionale, poiché essa non è, come regola generale, capace di offrire una soluzione durevole al problema del sovraffollamento. I paesi la cui capienza carceraria potrebbe essere globalmente sufficiente ma inadatta ai bisogni locali dovrebbero sforzarsi di arrivare ad una ripartizione più razionale di questa capienza.
  3. Conviene prevedere un insieme appropriato di sanzioni e misure applicate nella comunità eventualmente graduate in termini di severità; è opportuno sollecitare i procuratori e i giudici a ricorrervi il più largamente possibile.
  4. Gli Stati membri dovrebbero esaminare l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di reato o di riqualificarli in modo da evitare che essi portino a pene private di libertà.
  5. Al fine di concepire un'azione coerente contro il sovraffollamento carcerario, dovrebbe essere condotta un'analisi dettagliata dei principali fattori che contribuiscono a questi fenomeni. Una tale analisi dovrebbe basarsi, specialmente, sulle categorie d'infrazioni suscettibili di comportare lunghe pene detentive, le priorità in materia di lotta contro la criminalità, le attitudini e preoccupazioni dell'opinione pubblica come le pratiche esistenti in materia di pronunciamento delle pene.
- (...)

*III. Misure da mettere in atto prima del processo penale*  
*Evitare l'azione penale – Ridurre il ricorso alla detenzione provvisoria*

10. Misure appropriate dovrebbero essere prese in vista dell'applicazione integrale dei principi enunciati nella Raccomandazione n° (87) 18 concernente la semplificazione della giustizia penale, cosa che implica, in particolare, che gli Stati membri, pur tenendo conto dei loro principi costituzionali o della loro tradizione giuridica, applichino il principio dell'opportunità delle incriminazioni, (o di misure aventi lo stesso obiettivo) e ricorrano a procedure semplificate e a transazioni in quanto alternative alle incriminazioni nei casi appropriati, al fine di evitare una procedura penale completa.
  11. L'applicazione della detenzione provvisoria e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, a questo fine, assicurarsi che la loro legislazione e la loro pratica siano conformi alle disposizioni della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione n°R (80) 11 concernente la detenzione provvisoria trattandosi, in particolare, dei motivi che consentono di applicare la detenzione provvisoria.
  12. Conviene fare l'uso più ampio possibile delle misure alternative alla detenzione provvisoria, come l'obbligo, per il sospettato, di risiedere ad un indirizzo specificato, la proibizione di lasciare o raggiungere un luogo determinato senza autorizzazione, la messa in libertà dietro cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo indicato dall'autorità giudiziaria. A questo riguardo, conviene porre attenzione alle possibilità di controllare, mediante sistemi di sorveglianza elettronica, l'obbligo di rimanere in un luogo stabilito.
  13. E' necessario, per sostenere il ricorso efficace e umano alla carcerazione provvisoria, sbloccare le risorse finanziarie e umane necessarie e, nel caso questo non sia possibile, mettere a punto i mezzi procedurali e le tecniche di gestione appropriate.
- (...)

*V. Misure da mettere in atto al di là del processo penale*

*La messa in atto di sanzioni e misure applicate nella comunità — L'esecuzione delle pene private della libertà.*

22. Per far sì che le sanzioni e le misure applicate nella comunità costituiscano un'alternativa credibile alle pene detentive di breve durata, conviene assicurare che la loro messa in atto sia efficiente, in particolare:

- costruendo le infrastrutture richieste per l'esecuzione e lo svolgimento di queste sanzioni comunitarie, in particolare al fine di assicurare i giudici e i procuratori sulla loro efficacia;
- mettendo a punto e applicando tecniche affidabili di previsione e di valutazione dei rischi come delle strategie di supervisione, al fine d'identificare il rischio di recidiva del delinquente e di garantire la protezione e la sicurezza del pubblico.

23. Converrebbe favorire lo sviluppo di misure che permettano di ridurre la durata effettiva della pena espiata, preferendo le misure individualizzate, come la libertà condizionata, alle misure collettive di gestione del sovraffollamento carcerario (grazia collettiva, amnistie).

24. La libertà condizionata dovrebbe essere considerata come una delle misure più efficaci e più costruttive che, non solo riduce la durata della detenzione ma contribuisce anche in misura non trascurabile alla reintegrazione pianificata del delinquente nella comunità.

25. Bisognerebbe, per promuovere ed estendere il ricorso alla libertà condizionata, creare nella comunità le migliori condizioni di sostegno e aiuto al delinquente oltre che della sua sorveglianza, in particolare al fine di indurre le istanze giudiziarie o amministrative competenti a considerare questa misura come una opzione valida e responsabile.

26. Programmi di trattamento efficaci nel corso della detenzione come di controllo e di trattamento al di là della liberazione dovrebbero essere concepiti e messi in atto in modo da facilitare il reinserimento dei delinquenti e di ridurre la recidiva, da assicurare la sicurezza e la protezione del pubblico e da incitare i giudici e i procuratori a considerare le misure tendenti a ridurre la durata effettiva della pena da espiare e le sanzioni e misure applicate nella comunità come delle opzioni costitutive e responsabili"

32. La seconda parte della raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata l'11 gennaio 2006 nella 952<sup>a</sup> riunione dei delegati dei ministri) è dedicata alle condizioni di detenzione. Nei passaggi che qui interessano essa recita:

"18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli che sono destinati all'alloggio dei detenuti durante la notte devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, nella misura possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quello che riguarda lo spazio, il volume d'aria, il riscaldamento e l'aerazione.

18.2 In tutti gli stabilimenti in cui i detenuti sono chiamati a vivere, lavorare o a riunirsi:

a) Le finestre devono essere sufficientemente grandi perché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali, e per permettere l'entrata di aria fresca tranne se esiste un sistema di climatizzazione appropriato.

b) La luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute nella materia; e

c) Un sistema di allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.

18.3 Il diritto interno deve definire le condizioni minime richieste concernenti i punti ai paragrafi 1 e 2.

18.4 Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano che il rispetto di queste condizioni minime non sia violato a causa del sovraffollamento carcerario.

18.5 Ogni detenuto deve essere alloggiato durante la notte in una cella singola salvo che non sia considerato preferibile per lui coabitare con altri detenuti.

18.6 Una cella deve essere condivisa unicamente se è adatta ad un uso collettivo e deve essere occupata dai detenuti riconosciuti idonei a coabitare.

18.7 Nella misura possibile i detenuti devono potere scegliere prima di essere costretti a condividere una cella durante la notte.

18.8 La decisione di porre un detenuto in prigione o in una parte di prigione particolare deve tener conto della necessità di separare:

a) i detenuti in attesa di giudizio dai detenuti condannati;

b) i detenuti di sesso maschile dalle detenute di sesso femminile, e

c) i detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.



18.9 Si può derogare alle disposizioni del § 8 in materia di separazione dei detenuti al fine di permettere a questi ultimi di partecipare insieme ad attività organizzate. Tuttavia i gruppi devono sempre essere separati la notte, a meno che gli interessati non acconsentano a coabitare e le autorità penitenziarie non ritengano che questa misura sia nell'interesse di tutti i detenuti interessati.

18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare a misure di sicurezza meno restrittive possibili e compatibili con il rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.

## IN DIRITTO

### I. SULLA RIUNIFICAZIONE DEI RICORSI

33. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi quanto alle doglianze dei ricorrenti e ai problemi di fondo che essi pongono, la corte ritiene necessario riunificarli e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

### II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

34. Invocando l'articolo 3 della convenzione, i ricorrenti sostengono che le loro condizioni di detenzione rispettivamente nel penitenziario di Busto Arsizio e di Piacenza costituiscono dei trattamenti disumani e degradanti. L'articolo 3 della convenzione così recita:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura o pene o trattamenti disumani o degradanti".

35. Il Governo si oppone a questa tesi.

#### A. Sulla ricevibilità

##### *1. L'eccezione sulla mancanza di qualifica come vittima.*

36. Il Governo osserva che tutti i ricorrenti salvo il sig. Ghisoni sono stati scarcerati o trasferiti in altre celle dopo l'invio dei loro ricorsi. Esso è d'avviso che i ricorrenti non possono ritenersi vittime della violazione della convenzione che allegano e sostiene che i loro ricorsi dovrebbero essere respinti.

37. I ricorrenti interessati si oppongono

38. La corte ricorda che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non basta per togliergli la qualifica di "vittima" se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, e poi riparato, la violazione della Convenzione (vedi, per esempio, Eckle c. Germania, 15 luglio 1982,69, serie A numero 51; Amuur c. Francia, 25 giugno 1996,36, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-III; Daebean contro Romania (G.C) n° 28114/ 95 § 44, CEDH 1999-VI; e Jensen c Danimarca (dic.), n° 48470/99, CEDH 2001-X)

39. I ricorrenti lamentano davanti alla Corte di essere stati detenuti nelle prigioni di Busto Arsizio e di Piacenza durante lunghi periodi in condizioni contrarie alla Convenzione. Ora, è vero che dopo l'inoltro dei loro rispettivi ricorsi gli interessati sono stati liberati o trasferiti in altri stabilimenti penitenziari. Tuttavia, non si può ritenere che le autorità interne abbiano così

ricosciuto le violazioni lamentate dai ricorrenti e in seguito riparato il danno che essi avrebbero potuto subire di fatto dalle situazioni che essi descrivevano nei loro ricorsi.

40. La Corte conclude che tutti i ricorrenti possono sempre ritenersi “vittime” di una violazione dei loro diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione.

## *2. L'eccezione dell'esaurimento delle vie di ricorso interne*

41. Il governo eccepisce il non esaurimento delle vie di ricorso interne. Esso afferma che ogni persona detenuta o internata nelle prigioni italiane può rivolgersi al magistrato di sorveglianza con un reclamo ai sensi degli articoli 35 e 69 della legge numero 354 del 1975. Questa via di ricorso sarebbe accessibile ed effettiva e permetterebbe di ottenere decisioni aventi valore cogente e che potrebbero riparare eventuali violazioni dei diritti dei detenuti. Secondo il Governo, la procedura davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un rimedio giudiziario a tutti gli effetti, in seguito al quale l'autorità adita può ordinare all'amministrazione penitenziaria misure obbligatorie dirette al miglioramento delle condizioni di detenzione della persona interessata.

42. Ebbene, il Governo afferma che solo il sig. Ghisoni, ricorrente del caso n° 61 53 509, si è avvalso di questa possibilità indirizzando un reclamo davanti al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, ottenendo una ordinanza favorevole. Secondo il governo questo costituisce la prova dell'accessibilità e dell'effettività del ricorso in questione. Ne conseguirebbe che i ricorrenti che non si sono avvalsi del suddetto rimedio non hanno esaurito le vie di ricorso interne.

43. Quanto alla mancata esecuzione da parte dell'amministrazione penitenziaria della suddetta ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, il governo afferma che il Sig. Ghisoni ha ommesso di chiedere l'esecuzione di questa decisione alle “autorità giudiziarie interne”. Di conseguenza esso ritiene che la richiesta del sig. Ghisoni deve ugualmente essere dichiarata irricevibile per il non esaurimento delle vie di ricorso interne.

44. I ricorrenti sostengono che il sistema italiano non offre nessuna via di ricorso che permetta di rimediare al sovraffollamento delle prigioni italiane e di ottenere un miglioramento delle condizioni di detenzione.

45. In particolare, essi allegano l'ineffettività della procedura davanti al magistrato di sorveglianza. Essi osservano innanzitutto che il ricorso in questione non costituisce un rimedio giurisdizionale ma un ricorso di tipo amministrativo, poiché le decisioni del giudice non sono in nessun modo cogenti per le direzioni degli stabilimenti penitenziari. Essi sostengono del resto che numerosi detenuti hanno cercato di migliorare le loro cattive condizioni carcerarie utilizzando i reclami al magistrato di sorveglianza, senza tuttavia ottenere nessun risultato. Di conseguenza, essi si ritengono dispensati dall'obbligo di esaurire questo rimedio.

46. Il sig. Ghisoni, da parte sua, sostiene di aver esperito le vie di ricorso interne rivolgendo al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia un reclamo a norma degli articoli 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario. Il suo caso sarebbe la prova dei limiti dell'effettività delle vie di ricorso indicate dal governo. Egli allega che l'ordinanza resa dal magistrato di sorveglianza il 20 agosto 2010, riconoscendo che le condizioni carcerarie nella prigione di Piacenza erano disumane e ordinando alle autorità amministrative competenti di attuare tutte le misure necessarie per rimediare d'urgenza, è rimasta lettera morta per molti mesi. Egli non vede quale altro passo avrebbe dovuto compiere per ottenere una esecuzione rapida dell'ordinanza.

47. La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interno mira a fornire agli Stati contraenti l'occasione per prevenire o correggere le violazioni allegate contro di essi prima che queste allegazioni siano sottoposte alla Corte (vedi, tra molti altri, *Remli c. Francia*, 23 avril 1996, § 33, *Renuli* 1996-II, et *Selmouni c. Francia* [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Questa regola si forma sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione- con la quale essa presenta strette affinità- che l'ordine interno offra un ricorso effettivo rispetto alla violazione allegata (*Kudla c. Polonia* [GC], n° 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).

48. Tuttavia, l'obbligo derivante dall'articolo 35 si limita al fatto di poter fare un uso normale di ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti e accessibili (tra gli altri, *Vernillo c. Francia*, 20 febbraio 1991, § 27, serie A n° 198). In particolare, la Convenzione prescrive l'esaurimento solo di quei ricorsi, relativi alle violazioni incriminate, disponibili e adeguati. Essi devono arrivare a un grado sufficiente di certezza, non solo in teoria ma anche in pratica perché altrimenti mancherebbero l'effettività e l'accessibilità volute dalla convenzione. (*Dalia c. Francia*, 19 febbraio 1998, § 38, *Raccolta* 1998-I).

In più secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, certe circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire tutte le vie di ricorso interne che gli si offrono. Questa regola non si applica nemmeno quando è provata l'esistenza di una pratica amministrativa consistente nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e la tolleranza ufficiale dello Stato, in modo che ogni procedura sarebbe vana o ineffettiva (*Aksoy c. Turchia*, sentenza du 18 dicembre 1996, *Raccolta* 1996-VI, § 52).

49. Infine, l'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede una ripartizione dell'onore della prova. Per quanto concerne il Governo, quando esso eccepisce il non esaurimento delle vie interne, deve convincere la Corte che il ricorso era effettivo e accessibile tanto in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, cioè che era suscettibile di offrire al ricorrente l'accoglimento dei suoi addebiti e presentava prospettive ragionevoli di successo (*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, § 68, *Raccolta* 1996-IV ; et *Sejdovic c. Italia* [GC], n° 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).

50. In particolare, la Corte ha già avuto l'occasione di indicare che, nell'apprezzare l'effettività dei rimedi concernenti le allegazioni di cattive condizioni di detenzione, la questione decisiva è sapere se la persona interessata può ottenere dalle giurisdizioni interne una correzione diretta e appropriata e non solo una protezione indiretta dei suoi diritti garantiti dall'articolo 3 della convenzione (vedi, tra gli altri , *Mandić et Jović c. Slovenia*, n°s 5774/10 e 5985/10, § 107, 20 ottobre 2011). Così, un ricorso che abbia come effetto esclusivamente una riparazione non potrebbe essere considerato come sufficiente, trattandosi di denunce contro condizioni di internamento o di detenzione asseritamente contrarie all'articolo 3, nella misura in cui esso non ha un effetto "preventivo" nel senso che non può impedire la continuazione della violazione allegata o permettere ai detenuti di ottenere un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione (*Cenbauer c. Croazia* (dec), n°73786/01, 5 febbraio 2004 ; *Norbert Sikorski c. Polonia*, n° 17599/05, § 116, 22 ottobre 2009 ; *Mandić et Jović c. Slovenia*, precitato § 116 ; *Parascineti c. Romania*, n° 32060/05, § 38, 13 marzo 2012).

In questo senso, perché un sistema di protezione dei diritti dei detenuti garantiti dall'articolo 3 della convenzione sia effettivo, i rimedi preventivi e compensatori devono coesistere in maniera complementare (*Ananyev e altri c. Russia*, n°s 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 gennaio 2012).

51. In specie, la Corte deve stabilire se il reclamo davanti al magistrato di sorveglianza italiano costituisce una via di ricorso rispondente ai criteri da essa stabiliti nella sua giurisprudenza. Innanzitutto essa rileva che le parti non si accordano quanto alla natura del rimedio in questione, perché il governo sostiene la natura pienamente giurisdizionale della procedura davanti al magistrato di sorveglianza mentre i ricorrenti sostengono che, vista la sua natura semplicemente amministrativa, non si tratta di un rimedio esperibile. La Corte ritiene che questa questione non è determinante nella misura in cui si è già rilevato che, in certe circostanze, le vie di natura amministrativa possono rivelarsi efficaci e costituire dunque rimedi da esperire - laddove si tratti di addebiti relativi all'applicazione del regolamento relativo al regime carcerario (*Norbert Sikorski c. Polonia*, precitato, § 111).

52. Stando così le cose, resta da dirimere la questione dell'effettività in pratica del tipo di ricorso indicato dal Governo. A questo riguardo, la Corte constata che, a dispetto dell'affermazione di quest'ultimo, secondo cui le decisioni prese dai magistrati di sorveglianza nell'ambito della procedura prevista dalla legge sull'amministrazione penitenziaria hanno forza obbligatoria per le autorità amministrative competenti, l'ordinanza del giudice di Reggio Emilia del 20 agosto 2010, favorevole al signor Ghisoni e ai suoi codetenuti e comportante l'adozione di misure urgenti e adeguate, è rimasta per molto tempo ineseguita. Risulta dal dossier che il ricorrente non fu trasferito in una cella per due persone, disponendo così di uno spazio compatibile con le norme europee, se non nel febbraio 2011. A questo proposito, il Governo si è limitato a sostenere che gli interessati avrebbero dovuto sollecitare l'esecuzione rapida della suddetta ordinanza presso le "autorità giudiziarie interne", senza peraltro precisare quali.

53. Agli occhi della corte, è difficile conciliare questa ultima affermazione del Governo con l'allegata effettività della procedura di reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza. Essa osserva che, anche a supporre che esista un tipo di ricorso mirante all'esecuzione dell'ordinanza dei magistrati di sorveglianza, cosa che non è stata in alcun modo dimostrata dal governo, non si potrebbe pretendere che un detenuto, che abbia ottenuto una decisione favorevole, moltiplichi i ricorsi al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali da parte dell'amministrazione penitenziaria.

54. Peraltro la Corte ha già osservato che la disfunzione dei rimedi preventivi nei casi di sovraffollamento carcerario dipende largamente dalla natura strutturale del fenomeno (*Ananyev e altri c. Russia*, precitato, § 111).

Ora, risulta dai dossier dei presenti ricorsi, come anche dai rapporti sulla situazione del sistema penitenziario italiano, non messa in dubbio dal governo davanti alla corte, che gli stabilimenti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza sono ampiamente sovraffollati, così come un gran numero di carceri italiane, tanto che il sovraffollamento carcerario in Italia può avvicinarsi a un fenomeno strutturale e non concerne esclusivamente il caso particolare dei ricorrenti (vedi, in particolare, *Mamedova c. Russia*, n° 7064/05, § 56, 1<sup>er</sup> giugno 2006 ; *Norbert Sikorski c. Polonia*, precitato, § 121).

In queste condizioni si può facilmente capire che le autorità penitenziarie italiane non siano in grado di eseguire le decisioni dei magistrati di sorveglianza o e di garantire ai detenuti condizioni di detenzione conformi alla Convenzione.

55. Viste queste circostanze, la Corte ritiene che non sia stato dimostrato che il ricorso indicato dal Governo, tenuto conto in particolare della situazione attuale del sistema penitenziario, sia in

pratica effettivo, cioè suscettibile d'impedire la continuazione della violazione allegata e di assicurare ai ricorrenti un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione. Quindi, essi non erano tenuti ad esperire questa via prima di rivolgersi alla Corte.

56. Pertanto la Corte ritiene di respingere anche l'eccezione di non esaurimento sollevata dal governo. Essa constata che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della convenzione. Rilevando, del resto, che essi non confliggono con nessun altro motivo di irricevibilità, li dichiara dunque ricevibili.

## **B. Sul contenuto**

### *1. Argomenti delle parti*

57. I ricorrenti lamentano la mancanza di spazio vitale nelle loro rispettive celle. Dividendo tutti celle di 9 m<sup>2</sup> con altre due persone, essi non avrebbero dunque a disposizione che uno spazio personale di 3 m<sup>2</sup>. Questo spazio, già insufficiente, era peraltro ulteriormente diminuito dalla presenza di mobili nelle celle.

58. Inoltre i ricorrenti adducono l'esistenza di gravi problemi di distribuzione d'acqua calda negli stabilimenti di Busto Arsizio e di Piacenza. Essi affermano che la scarsità d'acqua calda ha per molto tempo limitato a tre volte a settimana l'accesso alla doccia. Infine, i ricorrenti detenuti a Piacenza lamentano l'apposizione alle finestre delle celle di pesanti sbarre metalliche che impediscono all'aria e alla luce del giorno di entrare nei locali.

59. Il Governo si oppone agli argomenti dei ricorrenti, sostenendo genericamente che le condizioni di detenzioni denunciate dagli interessati non attingono in nessun caso la soglia minima di gravità richiesta dall'articolo 3 della Convenzione.

60. Riguardo allo stabilimento penitenziario di Busto Arsizio il Governo afferma che la situazione è sotto il controllo delle autorità, in quanto il sovraffollamento in questo stabilimento non ha raggiunto una soglia preoccupante. Esso indica che alla data dell'8 febbraio 2011, lo stabilimento, che è previsto per ospitare 297 persone, accoglieva 439 detenuti. Esso riconosce che un terzo letto è stato aggiunto nelle celle a causa della situazione di sovraffollamento nello stabilimento. Tuttavia, il fatto di dividere una cella di 9 m<sup>2</sup> con altre due persone non costituirebbe un trattamento disumano o degradante. Inoltre il Governo non sostiene che il problema di mancanza di acqua calda nello stabilimento denunciato dai ricorrenti è attualmente risolto grazie all'installazione di un nuovo sistema di distribuzione idrica.

61. Per quello che riguarda le condizioni di detenzioni nella prigione di Piacenza, il Governo sostiene che la capienza massima dello stabilimento è di 346 persone. Ma, a suo dire, esso accoglieva 412 persone l'11 marzo 2011. Il Governo ne deduce che il sovraffollamento in questo stabilimento, anche se reale, non raggiunge proporzioni preoccupanti.

62. Secondo il Governo, le celle del carcere di Piacenza hanno una superficie di 11 m<sup>2</sup>, contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti, e sono generalmente occupate da due persone. Nondimeno, esso ammette che un terzo detenuto è stato collocato in alcune celle del carcere per periodi limitati, al fine di far fronte alla crescita della popolazione carceraria.

63. Secondo il Governo, i ricorrenti non hanno né provato di avere a disposizione uno spazio personale inferiore a 3 m<sup>2</sup>, né precisato la durata del loro mantenimento nelle condizioni addotte davanti alla Corte. Quindi le loro doglianze non sarebbero sufficientemente fondate.

64. Quanto agli altri trattamenti allegati dai ricorrenti, il Governo afferma che il problema della mancanza d'acqua calda nel carcere di Piacenza era legato a un malfunzionamento della stazione di pompaggio e che è stato ora risolto dalle autorità e che è quindi possibile ora accedere alla doccia tutti i giorni. Infine, il Governo sostiene che i detenuti nel carcere di Piacenza passano quattro ore al giorno all'esterno delle loro celle e dedicano due ore supplementari alle attività sociali.

## *2. Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte*

65. La Corte rileva che le misure privative della libertà implicano abitualmente per un detenuto alcuni inconvenienti. Tuttavia, essa ricorda che l'incarcerazione non fa perdere a un detenuto il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore protezione in ragione della vulnerabilità della sua situazione e perché essa si trova completamente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 fa imporre all'autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a una sofferenza di intensità tale che superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, pur rispettando le esigenze pratiche dell'incarcerazione, la salute e il benessere del prigioniero siano assicurate in maniera adeguata (Kudła c. Polonia [GC], n° 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Norbert Sikorski c. Polonia, precitato § 131).

66. Riguardo alle condizioni di detenzione, la Corte tiene conto degli effetti cumulativi di questa come delle allegazioni specifiche del ricorrente (Dougouz c. Grecia, n° 40907/98, CEDH 2001-II). In particolare, il tempo durante il quale un individuo è stato detenuto nelle condizioni incriminate costituisce un fattore importante da considerare (Alver c. Estonia, n° 64812/01, 8 novembre 2005).

67. Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in uno stabilimento penitenziario può costituire l'elemento centrale di cui tener conto nella valutazione della conformità di una determinata situazione con l'articolo 3 (vedi, in questo senso, *Karalevičius c. Lituania*, n° 53254/99, 7 aprile 2005).

68. Così, quando si è confrontata con casi di sovraffollamento carcerario, la Corte ha giudicato che questo elemento, da solo, è sufficiente per concludere sulla violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Come regola generale, benché lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m<sup>2</sup> si tratta di casi in cui lo spazio personale accordato a un ricorrente era inferiore a 3 m<sup>2</sup> (*Kantjrev c. Russia*, n° 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; *Andreï Frolov c. Russia*, n° 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; *Kadikis c. Lettonia*, n° 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; *Sulejmanovic c. Italia*, n° 22635/03, § 43, 16 luglio 2009).

69. Per contro, nei casi in cui il sovraffollamento non era importante al punto tale da sollevare da solo un problema dal punto di vista dell'articolo 3, la Corte ha ritenuto che altri aspetti delle condizioni di detenzione erano da tenere in considerazione nell'esame del rispetto di questa disposizione. Tra questi elementi figurano la possibilità di usare le toilette privatamente, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (vedi anche gli elementi che risultano dalle regole

penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citati al § 32 sopracitato). Così, anche nei casi in cui ogni detenuto disponeva dai 3 ai 4 m<sup>2</sup>, la Corte ha concluso sulla violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio si univa a una mancanza di ventilazione e di luce. (*Moisseiev c. Russia*, n° 62936/00, 9 ottobre 2008 ; vedi ugualmente *Vlassov c. Russia*, n° 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 ; *Babouchkine c. Russia*, n° 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007) ; di un accesso limitato alla passeggiata all'aria aperta (*István Gábor Kovács c. Ungheria*, n° 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o di una mancanza totale di intimità nelle celle (vedi, *mutatis mutandis*, *Belevitskiy c. Russia*, n° 72967/01, §§ 73-79, 1<sup>er</sup> marzo 2007 ; *Khudoyorov c. Russia*, n° 6847/02, §§ 106-107, ECHR 2005-X (estratti) ; et *Novoselov c. Russia*, n° 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 giugno 2005).

### 3. Applicazione dei principi summenzionati nei casi presenti

70. La Corte osserva innanzi tutto che il Governo non ha contestato che i signori Torreggiani, Biondi e Bamba hanno occupato, nel corso della loro detenzione nel carcere di Busto Arsizio celle di 9 m<sup>2</sup>, ciascuno con altre due persone

71. Per contro, le versioni delle parti divergono quanto alle dimensioni delle celle occupate dai ricorrenti detenuti nel carcere di Piacenza e sul numero dei suoi occupanti. Ciascuno dei cinque ricorrenti interessati afferma di dividere celle di 9 m<sup>2</sup> con altre due persone, mentre il Governo sostiene che le celle in questione misurano 11 m<sup>2</sup> e sono come regola generale occupate da due persone. La Corte nota per altro che il Governo non ha fornito alcun documento riferibile ai soggetti interessanti né ha presentato informazioni concernenti le dimensioni reali delle celle da essi occupati. Secondo il Governo, spetta ai ricorrenti provare la verità delle loro affermazioni concernenti lo spazio personale di cui essi dispongono e la durata del trattamento allegato davanti alla Corte.

72. Sensibile alla vulnerabilità particolare delle persone che si trovano sotto l'esclusivo controllo di agenti dello stato, come le persone detenute, la Corte ritiene che la procedura prevista dalla Convenzione non sempre si presta ad una applicazione rigorosa del principio *affermanti incumbit probatio* (l'onere della prova spetta a colui che afferma) perché inevitabilmente, il Governo è a volte il solo ad avere accesso alle informazioni suscettibili di confermare o smentire le affermazioni del ricorrente (*Khoudoyorov c. Russia*, n° 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (estratti); et *Benediktov c. Russia*, n° 106/02, § 34, 10 maggio 2007; *Brândușe c. Romania*, n° 6586/03, § 48, 7 aprile 2009; *Ananyev e altri c. Russia*, precitati, § 123).

Ne consegue che il semplice fatto che la versione del Governo contraddica quella fornita dal ricorrente non potrebbe, in assenza di documenti o spiegazioni pertinenti da parte del Governo, indurre la Corte a respingere le allegazioni dell'interessato come non fondate (*Ogică c. Romania*, n° 24708/03, § 43, 27 maggio 2010).

73. Pertanto, nella misura in cui il Governo non ha sottoposto alla Corte informazioni pertinenti adatte a giustificare le sue affermazioni essa esaminerà la questione delle condizioni di detenzione dei ricorrenti sulla base delle allegazioni degli interessati e alla luce delle informazioni in suo possesso.

74. A questo riguardo, essa nota che le versioni dei ricorrenti detenuti a Piacenza sono unanimi quanto alle dimensioni delle loro celle. In più la circostanza che la maggior parte dei locali di detenzione del suddetto stabilimento misurano 9 m<sup>2</sup> è confermato dalle ordinanze del magistrato

di sorveglianza di Reggio Emilia (§ 11 sopracitato). Rispetto al numero di persone accolte nelle celle, il Governo non ha presentato alcun documento pertinente estratto dai registri del carcere quando esso è il solo ad avere accesso a questo genere d'informazioni, pur riconoscendo che la situazione di sovraffollamento del carcere di Piacenza ha reso necessario mettere una terza persona in alcune celle dello stabilimento.

75. In assenza di qualsiasi documento che provi il contrario e tenuto conto della situazione di sovraffollamento generalizzato nel carcere di Piacenza, la Corte non ha alcun motivo di dubitare delle allegazioni dei sig. Sella, Ghisoni, Hajjoubi e Haili secondo le quali essi hanno diviso le loro celle con altre due persone, disponendo quindi come i sig. Torreggiani, Bamba e Biondi (Vedi § 70 sopracitato), di uno spazio vitale individuale di 3 m<sup>2</sup>. Essa osserva che questo spazio era ancora diminuito dalla presenza di mobili nelle celle.

76. Considerato ciò che precede, la Corte considera che i ricorrenti non hanno beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri che essa ha giudicato accettabili nella sua giurisprudenza. Essa desidera ricordare ancora una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nelle celle collettive raccomandata dal CPT è di 4 m<sup>2</sup> (*Ananyev e altri, precitati*, §§ 144 et 145).

77. La Corte osserva inoltre che la grave mancanza di spazio di cui i sette ricorrenti hanno sofferto per periodi compresi tra i 14 e i 54 mesi (paragrafi 6 e 7 sopracitati) che rappresenta in sé un trattamento contrario alla Convenzione sembra essere stato ulteriormente aggravato da altri trattamenti allegati dagli interessati. La mancanza di acqua calda negli stabilimenti per lunghi periodi che è stata riconosciuta dal Governo così come l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di provocare ai ricorrenti una sofferenza supplementare, anche se non costituiscono in sé un trattamento disumano e degradante.

78. Anche se la Corte ammette che nei casi di specie nulla indica che ci sia stata l'intenzione di umiliare o sminuire i ricorrenti, l'assenza di un tale fine non potrebbe escludere una constatazione di violazione dell'articolo 3 (vedi, tra gli altri, *Peers c. Grecia*, n° 28524/95, § 74, CEDH 2001-III)

La Corte ritiene che le condizioni di detenzione, tenuto conto anche della durata di incarcerazione dei ricorrenti, hanno sottoposto gli interessati ad una prova di un'intensità tale che eccedeva il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

79. Di conseguenza, c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

### III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

80. Ai termini del articolo 46 della Convenzione:

“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parte.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.”

#### A. Argomenti delle parti

81. Il Governo non si oppone all'applicazione della procedura di sentenza pilota prevista dall'articolo 46 della Convenzione, pur facendo osservare che le autorità italiane hanno posto in



essere una serie di misure importanti miranti alla soluzione del problema del sovraffollamento carcerario. Esso esorta la Corte a prendere in considerazione gli sforzi fatti dallo Stato italiano.

82. I ricorrenti allegano l'esistenza in Italia di un problema strutturale e si dichiarano favorevoli all'applicazione della procedura in questione. Solo il sig. Torreggiani (richiesta n° 43517/09) si è opposto all'applicazione della procedura della sentenza pilota, perché non accetta che il suo caso riceva un trattamento simile a quello di altri ricorrenti.

## **B. Apprezamenti della Corte**

### *1. Principi generali pertinenti*

83. La Corte ricorda che, come interpretato alla luce dell'articolo 1 della Convenzione, l'articolo 46 crea per lo Stato l'obbligo giuridico di mettere in atto, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o individuali che si impongono per salvaguardare il diritto del ricorrente di cui la Corte ha constatato la violazione. Misure di questo tipo devono essere prese anche riguardo ad altre persone nella stessa situazione dell'interessato, in quanto lo Stato è obbligato a mettere un termine ai problemi all'origine delle constatazioni fatte dalla Corte *Scozzari et Giunta c. Italia* [GC], n° 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], n° 30562/04 e 30566/04, § 134, 4 dicembre 2008).

84. Al fine di facilitare una messa in atto effettiva delle sue sentenze seguendo i principi sopra esposti, la Corte può adottare una procedura di sentenza pilota che le permetta di mettere chiaramente in luce, nella sentenza, l'esistenza di problemi strutturali all'origine delle violazioni e di indicare le misure o azioni particolari che lo Stato dovrà prendere per porvi riparo (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], n° 35014/97, §§ 231-239 e il suo dispositivo, CEDH 2006-VIII, e *Broniowski c. Polonia* [GC], no 31443/96, §§ 189-194 e suo dispositivo, CEDH 2004-V). Quando compie un passo simile, essa tiene tuttavia debitamente conto delle attribuzioni rispettive degli organi della Convenzione: in virtù dell'articolo 46 §2 della Convenzione, spetta ai Comitati dei Ministri valutare in generale la messa in atto delle misure individuali o generali messe in esecuzione dalla sentenza della Corte (vedi, *mutatis mutandis*, *Broniowski c. Polonia* (accordo amichevole) [GC], n° 31443/96, § 42, CEDH 2005-IX).

85. Un altro fine importante perseguito dalla procedura di sentenza pilota è incitare lo Stato a trovare, a livello nazionale, una soluzione ai numerosi casi individuali nati dal medesimo problema strutturale, dando così effettività al principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione (*Bourdov c. Russia* (n° 2), n° 33509/04, § 127, CEDH 2009). In effetti, la Corte non adempie al meglio il suo compito, che consiste, secondo l'articolo 19 della Convenzione nell'assicurare il rispetto degli impegni derivanti per le Alte Parti contraenti dalla (...) Convenzione e dai suoi Protocolli", ripetendo le stesse conclusioni in un gran numero di casi (ibidem).

86. La procedura di sentenza pilota ha per oggetto quello di facilitare la risoluzione più rapida e più effettiva possibile di un mal funzionamento sistemico che riguarda la protezione del diritto convenzionale in causa nell'ordinamento giuridico interno (*Wolkenberg e altri c. Polonia* (déc.), n° 50003/99, § 34, CEDH 2007 (estratti).

Se essa deve tendere principalmente a regolamentare queste disfunzioni e a mettere in atto, se questo non riesce, ricorsi interni effettivi che permettano di denunciare le violazioni commesse, l'azione dello Stato può anche comprendere l'adozione di soluzioni ad hoc come accordi

amichevoli con i ricorrenti o offerte unilaterali d'indennizzo, in conformità con le esigenze della convenzione (*Bourdov* (n° 2), precitato, § 127).

## *2. Applicazione in specie dei principi summenzionati*

### **a) Sull'esistenza di una situazione incompatibile con la Convenzione che richiede l'applicazione della procedura di sentenza pilota in specie**

87. La Corte constata che il sovraffollamento carcerario in Italia non concerne esclusivamente i casi dei ricorrenti (paragrafo 54 sopracitato).

Essa rileva in particolare che il carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia risulta chiaramente dai dati statistici indicati prima così come dalla dichiarazione di stato d'urgenza a livello nazionale proclamato dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano nel 2010 (paragrafi 23-29 sopracitati)

88. L'insieme di questi dati fa apparire che la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni di detenzioni adeguate non è conseguenza di incidenti isolati ma trae origine da un problema sistemico risultante da un mal funzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha toccato e rischia di toccare ancora il destino di molte persone (vedi, *mutatis mutandis*, *Broniowski c. Polonia*, precitato, § 189). Secondo la Corte la situazione constatata in specie è, del resto, costitutiva di una pratica incompatibile con la Convenzione (*Bottazzi c. Italia* [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V ; *Bourdov* (n° 2), precitato, § 135).

89. Peraltro il carattere strutturale del problema rilevato nei presenti casi è confermato dal fatto che molte centinaia di ricorsi contro l'Italia aventi ad oggetto un problema di compatibilità con l'articolo 3 della Convenzione delle condizioni di detenzione inadeguate legate al sovraffollamento carcerario in varie prigioni italiane sono attualmente pendenti. Il numero di questo tipo di ricorsi non smette di crescere.

90. Conformemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte decide di applicare la procedura della sentenza pilota nel caso di specie, tenuto conto del numero crescente di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione a cui i ricorsi in questione potrebbero dare luogo (*Maria Atanasiu e altri c. Romania*, n° 30767/05 et 33800/06, §§ 217-218, 12 ottobre 2010). Essa rileva anche il bisogno urgente di offrire alle persone interessate un rimedio appropriato a livello nazionale (*Bourdov* (n° 2), precitato, §§ 129-130).

### **b) Misure di carattere generale**

91. La Corte ricorda che le sue sentenze hanno un carattere essenzialmente di denuncia e che spetta in principio allo Stato scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi per assolvere al suo obbligo giuridico rispetto all'articolo 46 della Convenzione (*Scozzari et Giunta*, precitato, § 249):

92. Essa osserva che lo Stato italiano ha recentemente preso misure suscettibili di contribuire a ridurre il fenomeno del sovraffollamento negli stabilimenti penitenziari e le sue conseguenze. Essa si rallegra dei passi compiuti dalle autorità nazionali e non può che incoraggiare lo Stato italiano a proseguire i suoi sforzi.

Nondimeno, è necessario constatare che, malgrado gli sforzi sia legislativi che logistici intrapresi dall'Italia nel 2010, il tasso nazionale di sovraffollamento restava molto elevato nell'aprile 2012

(essendo passato dal 151% del 2010 al 148% nel 2012). Essa osserva che questo bilancio migliorato è tanto più preoccupante in quanto il piano d'intervento urgente elaborato dalle autorità nazionali ha una durata limitata nel tempo, mentre la fine dei lavori di costruzione di nuovi stabilimenti penitenziari è prevista per la fine dell'anno 2012 e, quanto alle disposizioni in materia di esecuzione delle pene, che hanno un carattere di straordinarietà, non sono applicabili che fino alla fine del 2013( paragrafo 27 sopra citato).

93. La Corte è consapevole che per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento carcerario sono necessari sforzi da sostenere sul lungo periodo. Tuttavia, essa ricorda che, visto il carattere intangibile del diritto protetto dall'articolo 3 della Convenzione, lo Stato è tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata (*Mamedova c. Russia*, n° 7064/05, § 63, 1<sup>er</sup> giugno 2006).

94. In particolare, quando lo Stato non è in grado di garantire ad ogni detenuto condizioni di detenzione conformi all'articolo 3 della Convenzione, la Corte lo incoraggia ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, soprattutto applicando di più misure punitive non privative della libertà (*Norbert Sikorski*, precitato, § 158) e riducendo al minimo il ricorso alla carcerazione provvisoria (tra l'altro, *Ananyev e altri*, precitato, § 197).

A questo riguardo, la Corte è colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane sono persone poste in carcerazione provvisoria in attesa di essere giudicate ( paragrafo 29 sopra citato).

95. Non spetta alla Corte indicare agli Stati le disposizioni concernenti le loro politiche penali e l'organizzazione del loro sistema penitenziario. Questi processi sollevano un certo numero di questioni complesse di ordine giuridico e pratico che, in principio, superano la funzione giudiziaria della Corte. Nondimeno, essa desidera ricordare in questo contesto le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che invitano gli Stati ad incitare i procuratori e i giudici a ricorrere il più ampiamente possibile a misure alternative al carcere e a orientare la loro politica penale verso un ricorso minimo alla detenzione al fine, tra l'altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria (vedi in particolare la raccomandazione del Comitato dei ministri Rec (99)22 e Rec (2006) 13).

96. Per ciò che concerne la via o le vie di ricorso interno da adottare per fare fronte al problema sistemico riconosciuto nel presente caso, la Corte ricorda che, in materia di condizioni detentive, i rimedi “ preventivi” e quelli di natura “ compensativa” devono coesistere in maniera complementare. Così, quando un ricorrente è detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione, il miglior rimedio possibile è la cessazione rapida della violazione del diritto di non subire trattamenti disumani e degradanti. In più, ogni persona che abbia subito una detenzione che offende la sua dignità deve poter ottenere una riparazione per la violazione subita *Benediktov c. Russia*, precitato, § 29; et *Ananyev e altri*, precitato, §§ 97-98 et 210-240).

97. La Corte osserva di aver constatato che il solo ricorso , indicato dal Governo nei presenti casi, che era in grado di migliorare le condizioni di detenzione denunciate, cioè il reclamo davanti al magistrato di sorveglianza a norma degli articoli 35 e 69 della legge sull'amministrazione penitenziaria, è un ricorso che, sebbene accessibile, non è effettivo nella pratica, nella misura in cui esso non permette di porre rapidamente fine all'incarcerazione in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione ( paragrafo 55 sopra citato). D'altra parte, il Governo non ha dimostrato l'esistenza di un ricorso che permetterebbe alle persone detenute in condizione lesive della loro dignità di ottenere una qualunque forma di riparazione della violazione subita. A questo

riguardo, essa osserva che la giurisprudenza recente che attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di condannare l'amministrazione al pagamento di un risarcimento pecuniario è lungi dal costituire una pratica stabilita e costante delle autorità nazionali (paragrafi 20-22 sopra citati).

98. La Corte non deve precisare quale sarebbe la maniera migliore di instaurare vie di ricorso interne necessarie (*Hutten-Czapska*, precitato, § 239). Lo Stato può sia modificare i ricorsi esistenti sia crearne di nuovi in modo che le violazioni dei diritti tratte dalla Convenzione possano essere corrette in maniera realmente effettiva (*Xenides-Arestis c. Turchia*, n° 46347/99, § 40, 22 dicembre 2005). Ad esso spetta ugualmente, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, garantire che il ricorso o i ricorsi messi in atto rispettino, tanto in teoria che in pratica, le esigenze della Convenzione.

99. Essa ne conclude che le autorità nazionali devono senza indugio mettere in atto un ricorso o un insieme di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Questo ricorso o questi ricorsi dovranno essere conformi ai principi della Convenzione, quali quelli ricordati nella presente sentenza (vedi, tra gli altri, i paragrafi 50 e 95 sopra citati), ed essere messi in atto nel termine di un anno a partire dalla data nella quale essa sarà divenuta definitiva (vedi, a titolo di paragone, *Xenides-Arestis*, precitato, § 40, e punto 5 del dispositivo).

#### **c) Procedura da seguire nei casi simili**

100. La Corte ricorda che essa può pronunciarsi nella sentenza pilota sulla procedura da seguire nell'esame di tutti i casi simili (vedi, *mutatis mutandis*, *Broniowski*, precitato, § 198; et *Xenides-Arestis*, precitato, § 50).

#### **IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE**

101. A questo riguardo, la Corte decide che, attendendo che le autorità interne adottino le misure necessarie sul piano nazionale, l'esame dei ricorsi non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia, sarà differito per un periodo di un anno a partire dalla data nella quale la presente sentenza sarà diventata definitiva. Eccezione fatta della facoltà per la Corte, in qualsiasi momento, di dichiarare inaccoglibile un caso di questo tipo o di cancellarlo dal ruolo in seguito a un accordo amichevole tra le parti o a un regolamento delle liti con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione. Per contro, per ciò che riguarda ricorsi già comunicati al Governo, la Corte potrà perseguire il loro esame per la via della procedura normale.

102. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e, se il diritto delle Alte Parti contraenti non permette di cancellare se non imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa se è il caso, una soddisfazione equa”.

#### **A. Danno**

103. I ricorrenti richiedono le somme seguenti come indennizzo al danno morale che essi avrebbero subito.

Il sig. Torreggiani richiede 10.600 € per una detenzione di 54 mesi in cattive condizioni; il sig. Bamba, detenuto per 39 mesi, si rimette alla discrezione della corte; il sig. Biondi richiede 15.000 € per una detenzione di 24 mesi; i sigg. Sela, El Haili e Hajjoubi reclamano 15.000 € ciascuno per

detenzioni rispettive di 14, 39 e 16 mesi; il sig. Ghisoni sollecita un indennizzo di 30.000€ per un periodo di 17 mesi.

104. Il Governo si oppone a queste richieste.

105. La Corte stima che i ricorrenti hanno subito un danno morale certo. Essa considera del resto che conviene tener conto, al fine di fissare l'ammontare dei danni da accordare a questo titolo agli interessati, della durata del tempo che hanno passato in detenzione in cattive condizioni. Decidendo secondo equità, come esige l'articolo 41 della Convenzione, essa considera che si debbano concedere ai sigg. Torreggiani, Biondi e El Haili le somme che essi domandano per il danno morale; quindi essa decide di concedere 23.500€ al sig. Bamba, 11.000€ al sig. Sela, 12.000€ al sig. Hajjoubi e 12.500 € al sig. Ghisoni allo stesso tempo.

## **B. Spese**

106. I ricorrenti chiedono ugualmente il rimborso delle spese corrispondenti alla procedura davanti alla Corte. Soltanto i sigg. Sela, El Haili, Hajjoubi, e Ghisoni hanno fornito giustificazione a sostegno delle loro pretese. Essi chiedono rispettivamente, 16.474 €, 5491 € e 6.867 €

107. Il Governo si oppone a queste richieste.

108. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle spese se non nella misura in cui sia accertata la loro realtà, la loro necessità e il carattere di equità dei loro tassi. In specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole accordare al sigg. Sela, El Haili, Hajjoubi e Ghisoni la somma di 1.500€ ciascuno per le spese afferenti alla procedura davanti ad essa. Per contro, la Corte decide di respingere le domande degli altri ricorrenti che erano stati autorizzati a rappresentare se stessi davanti ad essa, e che non hanno prodotto alcun documento giustificativo a sostegno delle loro pretese.

## **C. Interessi di mora**

109. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso di interessi di mora in base al tasso di interessi della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. Decide di unificare i ricorsi;
2. Dichiarare i ricorsi accoglibili;
3. Statuisce che c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
4. Statuisce che lo Stato dovrà, nel limite di un anno calcolato dalla data in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell'articolo 44§2 della Convenzione, adottare un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire un miglioramento adeguato e sufficiente nel caso di sovraffollamento carcerario e questo conformemente ai principi della Convenzione così come stabilito nella giurisprudenza della Corte;

5. Statuisce che, attendendo l'adozione delle misure sopracitate, la Corte, differirà, per la durata di un anno da calcolare dalla data nella quale la presente sentenza sarà diventata definitiva, tutti i procedimenti non ancora comunicati aventi per unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia riservandosi la facoltà, in ogni momento, di dichiarare inaccoglibile un caso di questo tipo o di cancellarlo dal ruolo in seguito a un accordo amichevole tra le parti o del regolamento di controversia con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione.

6. Statuisce

a. Che lo Stato chiamato in causa deve versare ai ricorrenti, nei tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 §2 della Convenzione, le somme seguenti:

- i. 10.600€(diecimilaseicento euro) al sig. Torreggiani;  
23.500€(ventitremilacinque euro) al sig. Bamba;  
15.000€(quindicimila euro) al sig Biondi;  
11.000€(undicimila euro) al sig. El Haili;  
12.000€(dodicimila euro) al sig. Hajjoubi;  
12.500€ (dodicimilacinquecento euro) al sig. Ghisoni, più tutto l'ammontare che può essere dovuto a titolo d'imposta, per danno morale.
- ii. 1.500€(millecinquecento euro) per uno ai sigg Sela, El Hali, e Ghisoni, più tutto l'ammontare che può essere dovuto a titolo d'imposta per i ricorrenti, per le spese.

b. Che a partire dalla fine del suddetto limite di tempo e fino al versamento, questo ammontare sarà da maggiorare con un interesse semplice a un tasso uguale a quello della Banca centrale europea durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;

7. Respinge la richiesta di soddisfazione equa per il surplus

Scritto in francese, poi comunicato per iscritto l'8 gennaio 2013 in applicazione degli articoli 77 §2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith  
Segretario

Danute Jociene  
Presidente

Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 §2 della Convenzione e 74§2 del regolamento, il parere separato della giudice Jociene.

## TAVOLA DEI CASI

<b>Numeri di richiesta</b>	<b>Data d'inoltro</b>	<b>Cognome e nome del ricorrente, data di nascita e nazionalità</b>	<b>Cognome e nome del rappresentante</b>
43517/09	06/08/2009	<b>Fermo-Mino TORREGGIANI</b> 09/05/1948 Italiana	Il ricorrente è stato autorizzato a rappresentare se stesso davanti alla Corte.
46882/09	12/08/2009	<b>Bazoumana BAMBA</b> 18/12/1972 Ivorianna	Il ricorrente è stato autorizzato a rappresentare se stesso davanti alla Corte.
55400/09	19/09/2009	<b>Raoul Riccardo BIONDI</b> 22/12/1967 Italiana	Il ricorrente è stato autorizzato a rappresentare se stesso davanti alla Corte.
57875/09	20/10/2009	<b>Afrim SELA</b> 02/02/1979 Albanese	Sig.ra Flavia Urciuoli
61535/09	29/10/2009	<b>Tarcisio GHISONI</b> 26/09/1952 Italiana	Sig. Patrizia Rodi
35315/10	10/06/2010	<b>Mohamed EL HAILI</b> 01/01/1977 Marocchina	Sig. Giuseppe Rossodivita
37818/10	01/07/2010	<b>Radouane HAJJOUBI</b> 01/01/1975 Marocchina	M <sup>e</sup> Giuseppe Rossodivita

## OPINIONE CONCORDANTE DELLA GIUDICE JOCIENE

Nel caso Sulejmanovic contro Italia (n° 22635/03, sentenza del 16 luglio 2009) ho votato contro la violazione dell'articolo 3 della Convenzione per le ragioni indicate nell'opinione dissidente del giudice Zagrebelsky, alla quale mi sono riallacciata.

A partire dalla data di pubblicazione della sentenza Sulejmanovic, la Corte ha ricevuto un flusso crescente di richieste concernenti il sovraffollamento nelle carceri italiane. Le autorità italiane hanno esse stesse chiaramente riconosciuto a livello nazionale (§ 24 della sentenza) questo problema strutturale delle carceri italiane e hanno previsto misure concrete ed effettive nel 2010 per porre riparo al problema del sovraffollamento carcerario (§ 23-29 della sentenza). Peraltro lo stato d'urgenza a livello nazionale è stato dichiarato e già prorogato a due riprese (§ 28 della sentenza). Gli impegni politici dello Stato Italiano sono molto importanti per elaborare un piano d'azione e per risolvere finalmente il problema del sovraffollamento nei penitenziari italiani.

In secondo luogo, il magistrato di sorveglianza ha anche molto chiaramente riconosciuto il problema della situazione delle carceri. Il giudice ha concluso che i ricorrenti erano esposti a trattamenti disumani per il fatto che essi dovevano dividere celle piccolissime con altri due detenuti e che essi costituivano oggetto di una discriminazione in rapporto ai detenuti che dividono lo stesso tipo di cella con una sola persona; è chiaro che, in realtà, lo spazio vitale abitabile nelle celle collettive raccomandato dal CPT non è stato rispettato nel caso dei ricorrenti (§ 14, § 74 e 76 della sentenza).

Queste sono le due ragioni principali che mi hanno indotta a modificare la mia opinione e a votare con la maggioranza in questo caso in cui la Corte conclude sulla violazione dell'articolo 3 della Convenzione e indica le misure generali da prendere da parte delle autorità italiane per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri italiane.